

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

MUSSI, NAPPI, VOZZA, GUERRA, CENNAMO, JANNELLI, GIARDIELLO, NARDONE e PETRELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di sabato 23 novembre 1996, è stato consumato, nella città di Torre Annunziata (Napoli), un ennesimo crimine di stampo camorristico: il commerciante Raffaele Pastore, di trentacinque anni, è stato barbaramente assassinato, nel suo deposito di mangimi per animali, da due *killer*, mentre sua madre è stata dagli stessi ferita a colpi di pistola;

Raffaele Pastore aveva, tempo addietro, denunciato tentativi di estorsione ai suoi danni effettuato da aderenti al *clan* camorristico Gionta ed aveva reso possibile l'arresto di uno degli uomini aderenti allo stesso e il materiale autore del tentativo;

nel maggio del 1995 parimenti vittima di *killer* della camorra era stato Andrea Marchese, noto commerciante di Torre Annunziata;

la città di Torre Annunziata è stata, negli anni scorsi, teatro di azione di efferrati *clan* camorristici, le cui attività e la cui presenza avevano fortemente condizionato la vita sociale ed economica della città, anche attraverso la creazione di un perverso intreccio tra questi gruppi e settori politico-amministrativi della città;

in tale periodo maturò il delitto Siani ed in cui si realizzò una capillare infiltrazione camorristica nello stesso Consiglio comunale, che fu perciò nel 1993 sciolto;

la città di Torre Annunziata è, attualmente, impegnata a partire dalla sua amministrazione, rinnovata nella tornata elettorale nel dicembre del 1995, in uno sforzo di riacquisizione della positiva immagine e

funzione che ebbe in anni non lontani quale centro di significative attività produttive e commerciali;

la stessa città è parte di un territorio — area torrese-stabiese — interessato da un programma di reindustrializzazione e di creazione di condizioni di sviluppo ed occupazione;

vasti settori cittadini, organizzazioni di categoria e gruppi di sana imprenditoria locale appaiono fortemente e responsabilmente interessati a contribuire alla creazione delle suddette condizioni;

al di là delle varie ipotesi circa le cause del crimine — vendetta per la denuncia di estorsione di cui innanzi, nuovo tentativo di estorsione o tentativo di rapina — è lecito ipotizzare che nella città e nell'area circostante siano in atto processi di riorganizzazione di gruppi camorristici rimasti privi di guida a seguito delle iniziative delle autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine che hanno portato all'arresto di capi *clan* della zona, in testa Valentino Gionta di Torre Annunziata;

l'episodio criminoso di cui innanzi potrebbe avere il significato e quindi l'effetto di scoraggiare ogni tendenza ed ogni intervento teso a favorire nella città sviluppo ed occupazione, con l'ambizione, forse, di ricreare un clima di dominio criminale e di terrore sociale collettivo —:

quali iniziative intenda assumere al fine di contrastare e sconfiggere il non ipotetico rischio di riorganizzazione di gruppi criminali nella città e nell'area torrese-stabiese;

se lo stesso non reputi urgente, tra le prime, l'adozione di misure straordinarie tese a potenziare gli organici delle forze dell'ordine quale prima e più immediata manifestazione della presenza dello Stato;

se risulti rispondere al vero quanto si è appreso da organi di stampa cittadini, e cioè che il Pastore avrebbe richiesto protezione da parte delle forze dell'ordine;

in caso affermativo, quali siano le ragioni per le quali la suddetta protezione non gli sarebbe stata data. (3-00488)

ANGELICI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le compagnie petrolifere, come denunciato dall'Adiconsum, al variare del prezzo del greggio, con decisione unanime e coordinata, aumentano il prezzo della benzina e del gasolio sulla base non di una giusta ripartizione del rincaro, ma della convenienza a gravare sull'uno o sull'altro prodotto a seconda delle proprie esclusive esigenze di mercato;

a seguito di questa unanime e coordinata strategia, il prezzo del gasolio da riscaldamento, in ottobre 1996, è aumentato di più di cento lire al litro contro le venti-venticinque della benzina, con un aggravio di circa cento mila lire al mese dei costi che sono chiamate a sostenere le famiglie per il riscaldamento delle proprie abitazioni;

è assolutamente inconcepibile continuare a tenere agganciata automaticamente la variazione del prezzo del metano a quella del gasolio, anche quando nessun aumento è intervenuto per quest'ultimo prodotto, con l'assurda penalizzazione di quanti avevano accolto l'invito del Governo a convertire a gas metano il proprio impianto di riscaldamento a gasolio —:

se non ritenga opportuno: a) impedire, con apposito provvedimento, che le compagnie petrolifere adottino per benzina e gasolio una strategia di mercato fortemente penalizzante degli interessi dei consumatori; b) modificare la normativa che governa la variazione del prezzo del gas metano all'interno di una logica anch'essa rispettosa degli interessi dell'utenza. (3-00489)

FOLENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

a fronte dell'inerzia nel perseguire disciplinarmente il presidente del tribunale

militare di Roma dottor Agostino Quistelli, e il giudice *a latere* togato, dottor Bruno Rocchi, che, ad avviso dell'interrogante, hanno condotto in modo scandaloso il processo a carico del criminale di guerra Erich Priebke, annullato dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza del 15 ottobre 1996, la procura generale militare presso la Corte suprema di Cassazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Antonino Intelisano, e cioè del magistrato che ha promosso ed istruito il procedimento contro l'ufficiale nazista, sostenendo l'accusa nel dibattimento;

sembra che tale iniziativa si ricolleggi alla ricusazione del presidente e del giudice *a latere* togato del tribunale, promossa dal pubblico ministero, disattesa in una sorta di avvistamento corporativo della Corte militare d'Appello e, infine, ritenuta pienamente fondata dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato l'inefficacia di tutti gli atti del dibattimento;

l'interrogante ritiene che, a fronte dei travestimenti formali, l'indagine disciplinare tradisca in realtà l'intento punitivo verso la condotta del magistrato requirente, che ha interrotto l'onerosa ed indulgente inerzia di categoria verso i criminali di guerra, ponendo indirettamente a nudo incongruenze normative nonché limiti strutturali e culturali di istituzioni dello Stato;

appare inoltre intollerabile che a condurre l'indagine sia un sostituto procuratore generale, il dottor Vindicio Bonacura, il quale, con buona pace dei principi di incompatibilità, è contemporaneamente componente elettivo del consiglio della magistratura militare (e quindi una sorta di pubblico ministero nella camera di consiglio dell'organo disciplinare); conclamato amico e sodale del presidente del tribunale, nei confronti del quale ostenta propensione di difesa ad oltranza e a ciclo completo; autore della « memoria » resa in

Cassazione nel giudizio del 15 ottobre 1996 che, sorprendentemente, concludeva in senso adesivo alla difesa del Priebke, secondo argomentazioni rigettate completamente dalla Corte;

ad avviso dell'interrogante, la pervicace propensione del sostituto procuratore, considerato che il titolare della potestà disciplinare o altro collega non in posizione di incompatibilità possono svolgere l'indagine, potrebbe quasi integrare gli estremi di un vero e proprio abuso d'ufficio, consumato grazie anche alla superficialità *in eligendo* e alla disattenzione *in vigilando* degli organismi interni della

struttura complessiva della giustizia militare —:

se sia a conoscenza delle circostanze sopra riportate e se risultino confermate le motivazioni poste a fondamento dell'avvio del procedimento disciplinare a carico del dottor Intelisano;

quali urgenti iniziative, anche di carattere legislativo, intenda assumere al fine di realizzare una riforma radicale e complessiva degli istituti della giustizia militare, che, ancora una volta, hanno mostrato i segni della propria assoluta inadeguatezza. (3-00490)